

- (10) Occorre modificare opportunamente i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) 3906/89 del Consiglio è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i paesi candidati che hanno concluso partenariati per l'adesione con l'Unione europea, i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (*), che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e dal regolamento (**), (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, purché sussistano le condizioni cui è subordinato il finanziamento delle misure a norma di questi due regolamenti. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.

(*) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(**) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.»

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. L'assistenza può coprire anche la partecipazione dei paesi beneficiari, nel quadro del presente regolamento, alla cooperazione regionale, transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale tra di essi e con gli Stati membri dell'UE.

5. All'occorrenza, gli aiuti possono finanziare altresì la partecipazione del paese beneficiario a programmi regionali attuati nel quadro di altri strumenti giuridici.»

- 2) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*), decidere di af-

fidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un'autorità pubblica.

(*) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»

- 3) L'elenco dell'allegato è sostituito dall'elenco seguente:

«Bulgaria
Croatia
Romania».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito lo strumento per le politiche strutturali preadesione, in appresso denominato «ISPA».

L'assistenza fornita da ISPA contribuisce ai preparativi per l'adesione all'Unione europea di Bulgaria, Croazia e Romania, in appresso denominate «paesi beneficiari», per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente e trasporti, nel quadro della coesione socioeconomica, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.»

- 2) Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto precede, l'assistenza comunitaria alla Croazia verrà erogata nel periodo 2005-2006.»

- 3) Alla fine dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga alle prime due frasi del presente articolo, le assegnazioni a favore della Croazia per il 2005 e il 2006 nel quadro del presente strumento sono stabilite dalla Commissione in base ad una valutazione della capacità amministrativa di assorbimento del paese beneficiario e della sua necessità di investimenti in prospettiva dell'adesione.»

- 4) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), vengono depennate le parole «dal 1° gennaio 2000 e comunque non oltre il 1° gennaio 2002».